

Deliberazione della Giunta Regionale 28 novembre 2011, n. 72-2979

Ulteriore parziale modifica della Direttiva formazione continua ad iniziativa individuale dei lavoratori - 2008/2011 e della relativa D.g.r di approvazione n. 35-8846 del 26/5/08 e s.m.i.: precisazioni in merito alle azioni ammissibili e ai criteri di riparto delle risorse per ambiti territoriali ed incremento della dotazione economica. Spesa complessiva Euro 15.491.521,00= sul bilancio 2011, capp. vari.

A relazione dell'Assessore Porchietto:

Vista la D.g.r. n. 35 - 8846 del 26/5/08 che approva la Direttiva relativa alle azioni di formazione continua ad iniziativa individuale dei lavoratori periodo 2008-2010 (di seguito Direttiva FCI) destinando a tale scopo risorse complessive pari a Euro 18.606.743,46=;

vista la D.g.r. n. 27 - 9753 del 6/10/2008 che modifica parzialmente la D.g.r. sopra citata relativamente all'allocazione delle risorse sul bilancio 2008-2010, assegnando, tra l'altro, per la fonte afferente il Programma Operativo Regionale FSE 2007-2013 (di seguito POR FSE) Euro 1.000.000,00= sull'esercizio finanziario 2008, Euro 3.000.000,00= sull'esercizio finanziario 2009 ed Euro 4.400.000,00= sull'esercizio finanziario 2010;

vista la D.g.r. n. 80 - 11047 del 16/3/09 che a parziale modifica della D.g.r. n. 35 - 8846 del 26/5/08, incrementa tra l'altro le risorse della Direttiva FCI per Euro 5.000.000,00= a valere sul POR FSE, destinati ad un intervento straordinario a contrasto della situazione di crisi, prefigurando a tale scopo la specifica azione I.a.3.05, e portando quindi l'assegnazione complessiva a Euro 23.606.743,46=;

vista la D.g.r. n. 59 - 11547 del 30/6/09 di individuazione delle risorse da destinare al piano di interventi di contrasto alla crisi economica in attuazione dell'accordo Stato-Regioni del 12/2/09, ai sensi della quale la suddetta quota aggiuntiva è stata associata al budget complessivo del piano medesimo, risultando di fatto indisponibile per la succitata azione I.a.3.05;

vista la D.g.r. n. 40 - 454 del 2/8/10, di ulteriore parziale modifica della D.g.r. n. 35 - 8846 del 26/5/08, che ridefinisce la pianificazione finanziaria della Direttiva FCI a seguito dello slittamento temporale dell'utilizzo dei fondi del POR FSE;

dato atto che la Direttiva in oggetto prevede la finanziabilità dell'intervento formativo tramite l'utilizzo di buoni di partecipazione assegnati alla persona, il cui finanziamento, a seconda delle specifiche caratteristiche dei destinatari, è assicurato da risorse comunitarie del POR FSE, e da risorse nazionali della Legge 236/93 e della Legge 53/00;

vista la D.g.r. n. 47 - 1120 del 30/11/10 di ulteriore parziale modifica della Direttiva FCI e della relativa D.g.r. di approvazione n. 35 - 8846 del 26/5/08, la quale, in relazione all'esigenza di assicurare senza interruzione la fruibilità dei percorsi formativi da parte dei lavoratori interessati, ne proroga la vigenza fino all'entrata in vigore di una nuova edizione della Direttiva medesima per il periodo 2011-2013, rinominandola "Direttiva FCI 2008-2011";

verificato che, per effetto del complesso delle succitate modifiche ed integrazioni, la dotazione effettiva della Direttiva FCI risulta essere ad oggi pari a Euro 18.606.743,46=;

considerato che il permanere di una consistente domanda individuale di qualificazione e aggiornamento e di personalizzazione dei percorsi formativi, ulteriormente rafforzatasi negli ultimi mesi anche per il protrarsi della situazione di crisi, richiede un adeguato incremento di risorse volto ad assicurare almeno per i primi mesi del 2012 l'erogazione da parte delle Province dei buoni di partecipazione richiesti;

visto il Decreto Direttoriale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n.202/Cont/V/2010 del 20/12/10, pubblicato sulla G.U. n.40 del 18/2/2011, che attribuisce al Piemonte un importo di Euro 9.915.946,05= a valere sui fondi ex Lege 236/93, in parte destinabili agli interventi di formazione individuale e ne consente l'utilizzo fino al 17/2/2013;

visto il Decreto Interministeriale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e il Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 60/Cont/V/2010 del 9/7/10, pubblicato sulla G.U. n.224 del 24/9/2010, che attribuisce al Piemonte un importo di Euro 2.491.521,00= a valere sui fondi ex Lege 53/00, interamente destinabili agli interventi di formazione individuale e ne consente l'utilizzo fino al 23/9/2013;

visto il POR FSE, le cui risorse concorrono in quota parte alla realizzazione degli interventi previsti dalla Direttiva FCI;

valutato in Euro 10.491.521,00= a valere sul complesso delle fonti finanziarie sopra richiamate, l'ammontare del suddetto incremento;

dato atto che i destinatari originari dell'azione I.a.3.05. sono stati inseriti nelle attività del piano generale di contrasto alla crisi economica precedentemente richiamato, attualmente in fase di esecuzione, rendendo di conseguenza superfluo il vincolo di destinazione per l'azione medesima;

ritenuto pertanto di estendere l'accessibilità agli interventi dell'azione I.a.3.05 a tutte le categorie di lavoratori delle imprese private, in quanto ammissibili ai contributi del POR FSE, e di ripristinarne la dotazione finanziaria per l'importo originario di Euro 5.000.000,00=;

si rende necessario attribuire alla Direttiva FCI risorse aggiuntive per complessivi Euro 15.491.521,00=, destinate alla prosecuzione delle attività anche nel corso del prossimo anno, ed aggiornare la definizione dei destinatari dell'azione I.a.3.05.

Tenuto conto che in corso di esercizio le Province hanno segnalato l'esigenza di precisare alcune condizioni di ammissibilità degli interventi finanziabili e di provvedere ad adeguamenti di carattere tecnico-procedurale riferiti in particolare:

- all'esclusione dal Catalogo dell'offerta formativa degli interventi non finalizzati ad acquisire o rafforzare competenze professionali, ovvero per i quali non siano da tempo state attivate edizioni;
- all'esenzione dall'obbligo di cofinanziamento per determinate categorie di lavoratori;
- all'estensione dell'accesso ai buoni di partecipazione a tirocinanti e assimilabili;
- all'esplicitazione di requisiti per la partecipazione a corsi assoggettati a normative specifiche;
- all'aggiornamento delle scadenze limite di assegnazione dei buoni di partecipazione;
- alla semplificazione delle procedure di emanazione degli avvisi pubblici;
- a precisazioni in merito alle procedure di certificazione delle competenze acquisite, di controllo e di rendicontazione delle attività;

si rende inoltre necessario modificare il testo della Direttiva vigente secondo il dettaglio di cui all'allegato "A", parte integrante della presente Deliberazione;

considerato che la realizzazione degli interventi a gestione provinciale procede in misura disomogenea sul territorio regionale, in conseguenza della differente concentrazione della domanda di formazione che vede coesistere aree caratterizzate da un fabbisogno estremamente consistente e aree in cui risulta per converso una richiesta più distribuita nel tempo e che tale dinamica ha determinato anzitempo l'esaurimento delle risorse inizialmente attribuite ad alcune Province, a fronte del costituirsi di potenziali economie da parte di altre;

ritenuto opportuno riequilibrare le previsioni di spesa nell'ottica del pieno utilizzo delle risorse;

si rende infine necessario procedere, in applicazione delle indicazioni di cui al paragrafo 3b) della vigente Direttiva in materia di riparto delle risorse per ambiti territoriali, a rideterminare le quote di attribuzione alle diverse Province, al netto degli importi oggetto di impegno giuridicamente vincolante già assunto da parte di ciascuna amministrazione, in relazione alla domanda ammissibile accertata al 11/11/2011;

vista la L.R. n. 63/1995;

vista la L.R. n. 23/2008;

vista la L.R. n. 7/2001;

vista la L.R. n. 26/2010;

tutto ciò premesso, la Giunta regionale, unanime,

delibera

- di incrementare la dotazione finanziaria della Direttiva relativa alle azioni di formazione continua ad iniziativa individuale dei lavoratori periodo 2008-2011 approvata con la D.g.r. n.35 - 8846 del 26/5/08 e s.m.i., a parziale modifica della medesima, per un importo complessivo di Euro 15.491.521,00=;

- di modificare l'azione I.a.3.05, oggetto della iniziale riserva di Euro 5.000.000,00= per interventi straordinari a contrasto della crisi a suo tempo disposta mediante la D.g.r. n. 80 - 11047 del 16/3/09, estendendone l'accessibilità a tutte le categorie di lavoratori delle imprese private, in quanto ammissibili ai contributi del POR FSE;

- di modificare il testo della Direttiva medesima secondo il dettaglio di cui all'allegato "A", parte integrante della presente Deliberazione;

- di procedere, in applicazione delle indicazioni di cui al paragrafo 3b) della stessa Direttiva, alla rideterminazione delle quote di attribuzione alle diverse Province, al netto degli importi oggetto di impegno giuridicamente vincolante già assunto da parte di ciascuna amministrazione, in relazione alla domanda ammissibile accertata al 11/11/2011;

- di dare atto che la Direzione Istruzione, Formazione Professionale e Lavoro provvederà con proprio atto a riformulare la distribuzione delle risorse tra le Province in applicazione dei criteri previsti dal presente provvedimento;

- di stabilire che alla spesa complessiva di Euro 15.491.521,00= si farà fronte con le risorse assegnate mediante la D.g.r. n. 4 - 2860 del 9/11/11 come di seguito specificato:

per Euro 2.000.000,00=, a valere sui fondi ex L.236/93, sul cap. 147180/11;
per Euro 2.491.521,00=, a valere sui fondi ex L.53/00, sul cap. 147012/11;
per Euro 11.000.000,00= a valere sui fondi del POR FSE ob. 2, sui sottoelencati capitoli del bilancio 2011:

Euro 4.336.200,00= cap. 147677/11 FSE

Euro 5.120.500,00= cap. 147732/11 F.Rotazione

Euro 1.543.300,00= cap. 147236/11 Cofinanziamento regionale

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

(omissis)

Allegato

Integrazioni e modifiche alla Direttiva Formazione Continua ad Iniziativa Individuale di cui alla D.g.r. n. 35 – 8846 del
26/5/08

Paragrafi modificati/aggiunti

1a) Modello organizzativo

I contributi di cui alla presente Direttiva sono destinati a favorire l'accesso alla formazione professionale per i lavoratori delle imprese e degli enti localizzati in Piemonte e i lavoratori domiciliati nel territorio regionale che di propria iniziativa intendano aggiornarsi, qualificarsi o riqualificarsi, partecipando a corsi scelti tra le opportunità presenti nel sistema formativo regionale e raccolti in un apposito Catalogo dell'Offerta Formativa. Possono altresì usufruire dei suddetti contributi, qualora siano inseriti in percorsi di collocazione o ricollocazione professionale, i soggetti inoccupati e/o disoccupati.

Le Province sono titolari della gestione delle azioni costituenti il sistema di F.C.I.; ciascuna Provincia predispone il proprio Catalogo sulla base delle proposte presentate dai soggetti erogatori, così come definiti al paragrafo 1b).

Alle persone che intendano prendere parte ad una o più attività comprese nel Catalogo dell'Offerta Formativa sono rilasciati Buoni di Partecipazione, per un **valore massimo complessivo non superiore a 3.000= Euro pro capite nel periodo di vigenza dei cataloghi relativi agli anni 2010, 2011 e 2012**, utilizzabili presso i soggetti erogatori titolari delle attività stesse, a parziale copertura dei costi ad esse relativi.

Per ogni attività formativa **il Buono di Partecipazione può coprire una quota non superiore all'80% del costo** complessivo della stessa, indicato a catalogo. Per i lavoratori a basso reddito ed in situazione di particolare disagio economico, inclusi i lavoratori in situazione di Cassa Integrazione Guadagni ordinaria e in deroga, le Province possono tuttavia ridurre la quota di copertura a carico del singolo. Per gli occupati con ISEE (Indicatore di Situazione Economica Equivalente) minore o uguale a 10.000, per gli inoccupati/disoccupati e per i lavoratori in CIGS o in mobilità è prevista l'esenzione totale.

La Province sono in ogni caso tenute a rispettare gli eventuali limiti di costo a carico dell'utenza definiti da norme specifiche.

Dopo la conclusione dell'attività formativa il soggetto erogatore può ottenere dalla Provincia il rimborso dell'importo corrispondente al valore dei Buoni di partecipazione assegnati ai lavoratori che abbiano preso parte all'attività medesima per almeno i 2/3 delle ore previste, ad eccezione dei corsi per i quali la presenza minima obbligatoria sia diversamente dimensionata da specifiche normative.

1c) Beneficiari/Destinatari delle azioni

Sono destinatari delle azioni di cui alla presente Direttiva, e in quanto tali beneficiari dei buoni di partecipazione, i lavoratori delle imprese o enti localizzati in Piemonte, i lavoratori domiciliati nel territorio regionale nonché le persone inoccupate e/o disoccupate indicate dai servizi per l'impiego territorialmente competenti;

con la definizione di "Impresa (o ente) localizzata in Piemonte", si intende un'impresa/ente che, indipendentemente dal luogo in cui sia situata la propria sede legale, abbia una o più unità locali in Piemonte;

nella definizione generale di lavoratori si intendono compresi, oltre ai dipendenti a tempo indeterminato, i lavoratori inquadrati con contratto di lavoro a tempo parziale, a tempo determinato o di collaborazione coordinata e continuativa nonché inseriti nelle tipologie contrattuali a orario ridotto, modulato o flessibile, a progetto e di apprendistato previste dal D.Lgs. 10/9/2003 n. 276, in quanto applicabile; ai fini della presente Direttiva si intendono inoltre compresi tirocinanti, praticanti e lavoratori titolari di borse di studio o di assegni di ricerca

nella definizione di "inoccupati/disoccupati" rientrano i soggetti così identificati dal D.Lgs 181/00 e s.m.i;

In relazione alle condizioni stabilite dai provvedimenti dai quali sono originate le diverse fonti di finanziamento, possono accedere ai programmi di F.C.I. i seguenti gruppi di destinatari:

- 1) **qualora i buoni di partecipazione siano finanziati dai fondi di cui alla Legge 8/3/2000 n.53 – art.6**, lavoratori delle imprese private e pubbliche e delle Pubbliche Amministrazioni localizzate in Piemonte;
- 2) **qualora i buoni siano finanziati mediante la dotazione prevista dai Decreti Direttoriali del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale n. 40/Cont/V/2007 del 7 maggio 2007 e n. 202/Cont/V/2010 del 20 dicembre 2010 a valere sui fondi di cui alla Legge 19/7/1993 n.236 - art.9**, i lavoratori di qualsiasi impresa privata localizzata in Piemonte con riferimento prioritario alle seguenti categorie:
 - con età superiore a 45 anni;
 - in possesso del solo titolo di studio di licenza elementare o di istruzione obbligatoria;
- 3) **qualora i buoni siano finanziati dai fondi del POR_FSE 07-13, Attività II.f.15 – azione 01** “Interventi formativi per la qualificazione dell’occupazione femminile” (categoria di spesa 69): le lavoratrici delle imprese private e pubbliche e delle Pubbliche Amministrazioni localizzate in Piemonte;
- 4) **qualora i buoni siano finanziati dai fondi del POR_FSE 07-13, Attività IV.i.12 – azione 02** “Percorsi formativi brevi mirati ad una qualificazione specialistica o di aggiornamento delle competenze trasversali o professionali”- (categoria di spesa 73): giovani e adulti inoccupati/disoccupati individuati dai servizi per l’impiego e inseriti in percorsi di collocazione/ricollocazione professionale;
- 5) **qualora i buoni siano finanziati dai fondi del POR_FSE 07-13, Attività I.a.3 – azione 04** “Voucher per la fruizione di percorsi formativi ad iniziativa individuale” (categ. di spesa 62): lavoratori autonomi titolari di partita Iva, tirocinanti, praticanti e lavoratori titolari di borse di studio o di assegni di ricerca;
- 6) **qualora i buoni siano finanziati dai fondi del POR_FSE 07-13, Attività I.a.3 – azione 05** “Voucher per la fruizione di percorsi formativi ad iniziativa individuale per particolari categorie di lavoratori” (categoria di spesa 62): i lavoratori di qualsiasi impresa privata localizzata in Piemonte.

La partecipazione alle azioni di cui alle presente Direttiva, configurandosi come autonoma iniziativa del lavoratore, eventualmente sostenuta dai servizi per l’impiego, non solleva l’impresa o l’amministrazione titolari del rapporto di lavoro dall’assolvimento degli obblighi di legge e/o contrattuali relativi alla formazione dei propri addetti.

Non sono ad alcun titolo inclusi tra i destinatari delle azioni di cui alla presente Direttiva:

in quanto non rispondenti alle condizioni previste dai Decreti ministeriali e/o dagli altri provvedimenti che definiscono le fonti di finanziamento:

- **i soci non dipendenti, gli amministratori (non contrattualizzati), i consiglieri di società/enti;**
- **i liberi professionisti iscritti ad appositi albi, anche se titolari di studi professionali;**
- **i soci non lavoratori delle imprese Cooperative (soci di capitale);**
- **i titolari e amministratori (non contrattualizzati) di piccole e medie imprese, inclusi i coadiuvanti.**

Non sono inoltre inclusi i lavoratori percettori di ammortizzatori sociali in deroga beneficiari di interventi formativi ai sensi di specifici provvedimenti di sostegno

2a) Definizione dei profili di intervento / Azioni ammissibili

SONO SOPPRESSI GLI ULTIMI 2 CAPOVERSI in quanto riferiti alla precedente formulazione dell’azione I.a.3.05

2b) Catalogo dell’offerta formativa

Il Catalogo dell’offerta formativa è pubblico ed è costituito dall’elenco dettagliato degli interventi formativi approvati dalla Provincia nell’ambito del sistema della FCI che sono resi disponibili sul relativo territorio dalle agenzie formative.

Il Catalogo ha validità annuale (di norma gennaio – dicembre), può essere integrato anche nel corso di tale validità ed è adottato con le procedure di cui al successivo paragrafo 6a).

Allo scopo di assicurare la continuità dell'offerta formativa, l'operatività del catalogo in scadenza può essere mantenuta fino all'approvazione del successivo.

L'offerta formativa inserita a Catalogo dovrà essere progettata per competenze utilizzando prioritariamente gli standard regionali. Le attività che avranno superato il livello qualitativo minimo richiesto saranno inserite a catalogo.

Possono far parte del Catalogo le attività inserite nell'edizione del Repertorio regionale dell'Offerta Formativa generata a seguito della valutazione relativa alla Direttiva Mercato del Lavoro.

Fatte salve le eventuali ulteriori indicazioni definite dalle Province, sul Catalogo dell'offerta formativa dovranno essere presenti per ciascun intervento almeno le seguenti informazioni:

- 1- il titolo del corso e la relativa durata in ore;**
- 2- la sintesi del programma didattico;**
- 3- la sede di svolgimento, il calendario e l'orario di realizzazione;**
- 4- il costo complessivo con l'evidenziazione della quota minima a carico del partecipante;**
- 5- il tipo di certificazione ottenibile;**
- 6- le eventuali condizioni specifiche di ammissione (superamento di test/prove di ingresso, possesso di titoli di studio specifici ecc.);**
- 7- il numero di posti complessivamente a disposizione dei fruitori del Buono di partecipazione.**

La descrizione degli strumenti e delle attrezzature di uso collettivo in dotazione ed il materiale individuale eventualmente fornito dovranno essere specificati sul Patto Formativo stipulato tra l'Agenzia formativa e la persona assegnataria del voucher.

Le Province emanano disposizioni volte ad assicurare che la realizzazione degli interventi avvenga nel rispetto delle condizioni descritte per ciascuno di essi sul catalogo medesimo. Le Province informano altresì l'utenza in merito ai casi in cui la quota a carico del partecipante può essere ridotta o annullata.

2c) *Integrazioni e aggiornamenti del catalogo dell'offerta formativa*

L'integrazione in corso di validità del catalogo è ammessa qualora si determini la condizione di una domanda particolarmente consistente riferita ad azioni presenti su di esso in misura troppo limitata, ovvero nel caso di rilevante interesse manifestato dal territorio in relazione ad azioni non inizialmente in esso previste.

La Provincia può disporre in qualsiasi momento la sostituzione di corsi a catalogo soggetti a specifiche normative al fine di adeguarne i contenuti e/o la durata alle variazioni eventualmente intercorse nelle normative medesime.

In fase di aggiornamento annuale la Provincia può escludere d'ufficio dal Catalogo i corsi per i quali nel precedente periodo di vigenza non sia stata attivata alcuna edizione.

2d) *Interventi esclusi o soggetti a particolari vincoli* (paragrafo aggiunto)

Non si considerano ammissibili ai fini dell'inserimento nel catalogo FCI interventi a carattere meramente informativo o non finalizzati all'acquisizione e/o al rafforzamento di competenze professionali.

Non si considerano altresì ammissibili:

- i corsi inerenti professioni sanitarie o assimilabili;
- i corsi inerenti funzioni specifiche degli Operatori di Polizia Locale;
- i corsi per addetti ai servizi di controllo per attività di intrattenimento.

L'inserimento a catalogo di interventi formativi inerenti i servizi di estetica è limitato ai corsi di aggiornamento /specializzazione; l'accesso a tali corsi è riservato al persone in possesso della specifica abilitazione professionale.

L'inserimento a catalogo di corsi assoggettati a normative specifiche e/o di settore è subordinato al pieno rispetto delle disposizioni di cui alle normative medesime

3a) Riparto delle risorse per fonte di finanziamento

Sono attribuite alla presente Direttiva risorse pubbliche per complessivi Euro 34.098.270,46= costituite:

- dalla dotazione prevista dai Decreti Interministeriali del Ministero del Lavoro e della P.S. e del Ministero dell'Economia e Finanze n.110/Cont/V/2007 del 23/11/2007 e n. 60/Cont/V/2010 del 9/7/2010 a valere sui fondi della Legge 8/3/2000 n.53 – art.6;
- da una quota parte della dotazione prevista dai Decreti Direttoriali del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale n. 40/Cont/V/07 del 7/05/2007 e n. 202/Cont/V/2010 del 20/12/2010 a valere sui fondi della Legge 19/7/1993 n.236 – art.9;
- da una quota parte della dotazione prevista dal POR FSE 07_13 a valere sugli assi I – Adattabilità, II - Occupabilità e IV – Capitale umano.

Nell'ambito della quota ex L.236/93 prevista dal DD 40/CONT/V/2007 è prevista una riserva del 5% per l'assistenza e il supporto alle relative azioni, la quale è destinata a sostenere l'attività di aggiornamento e sviluppo delle procedure informatizzate di gestione delle azioni medesime.

La ripartizione indicativa delle risorse risulta dalla seguente tabella1).

Tab.1) – Direttiva F C ad iniziativa Individuale - 2008– 2011 RIPARTO FINANZIARIO	
<i>Fonte di finanziamento</i>	Disponibilità (fondi pubblici)
Legge 8/3/2000 n . 53 – art. 6 - risorse DI 110/Cont/V/2007	1.206.743,46
Legge 8/3/2000 n . 53 – art. 6 - risorse DI 60/Cont/V/2010	2.491.521,00
Legge 19/7/1993 n. 236 – art. 9 – risorse DD 40/Cont/V/2007	8.550.000,00
Legge 19/7/1993 n. 236 – art. 9 – risorse DD 202/Cont/V/2010	2.000.000,00
P.O.R F.S.E. Ob 2 – Azione II.f.15.01	8.000.000,00
P.O.R F.S.E. Ob 2 – Azione IV.i.12.02	6.000.000,00
P.O.R F.S.E. Ob 2 - Azione I.a.3.04	400.000,00
P.O.R F.S.E. Ob 2 - Azione I.a.3.05	5.000.000,00
Totale parziale (Province)	33.648.264,46
L.236/93 – art. 9 – risorse DD 40/CONT/V/2007 – Riserva 5% (Regione)	450.000,00
Totale generale	34.098.264,46

La dotazione complessiva può essere aumentata degli importi attribuiti alle Province e da queste eventualmente non utilizzati a valere:

- 1) sulla Direttiva azioni di formazione continua ad iniziativa individuale dei lavoratori occupati – 2007-2008;
- 2) sulla Direttiva Formazione continua L.236/93 Piani concordati 2007-2008 – per le quote derivanti dal DD. 107/SEGR/2006, nonché per le quote ex L.53/00 non utilizzate e derivanti dal DI 62/V/2007, queste ultime entro le scadenze di impiego definite dal Decreto stesso;
- 3) sulla Direttiva Occupati 2004-2006 per le quote afferenti le misure D1 ed E1.

La dotazione può essere altresì aumentata degli importi già attribuiti alle Province e da queste eventualmente non utilizzati a valere sulla vigente Direttiva formazione continua – Legge 236/93 – Piani aziendali, settoriali e territoriali concordati tra le parti sociali – periodo 2008-2010 - quote derivanti dal D.D. 40/CONT/V/2007 destinate alle attività di formazione ad iniziativa aziendale;

Analogamente possono essere reimpiegati gli importi di voucher già regolarmente assegnati ai sensi della L. 236/93 e della L.53/2000 nei termini previsti dai relativi Decreti ministeriali e successivamente liberati a causa di revoca o di rinuncia da parte dei lavoratori titolari.

Le Province che ne ravvisino l'esigenza, nell'ambito delle sole attività ascrivibili al POR F.S.E. e nel limite complessivo della relativa dotazione, previa autorizzazione della Direzione regionale Istruzione, Formazione Professionale e Lavoro, possono trasferire a favore di attività maggiormente performanti le quote di finanziamento eventualmente non utilizzate su altre attività.

3b) Riparto delle risorse per ambiti territoriali

La Direzione Istruzione, Formazione Professionale - Lavoro provvede con proprio atto a formalizzare la distribuzione delle risorse tra le Province in prima istanza sulla base dei criteri con esse concordati; tra questi devono essere necessariamente considerate la percentuale di occupati sul totale regionale rilevata dall'O.R.M.L. e la percentuale di domanda ammissibile registrata nei precedenti esercizi per ciascuna Provincia.

Entro il 30/9 di ogni anno la Direzione I.F.P.L. aggiorna la suddetta distribuzione in relazione all'effettivo utilizzo delle risorse da parte di ciascuna Amministrazione ed alle previsioni di impiego degli importi residui.

Le Province possono destinare fino al 5 % delle risorse a valere sulla Legge 53/2000 ad azioni di pubblicizzazione degli interventi e di accoglienza ed orientamento dei lavoratori, con particolare riferimento alle categorie prioritarie.

6a) Selezione delle proposte per la costituzione/integrazione del catalogo dell'offerta formativa

E' SOPPRESSO IL III° CAPOVERSO riferito alle modalità di emanazione degli avvisi pubblici.

6d) Forma e scadenze di presentazione delle domande da parte dei lavoratori

E' SOPPRESSO IL IV° CAPOVERSO riferito alle modalità di emanazione degli avvisi pubblici.

6e) Modalità e criteri di esame delle domande

Spetta ad ogni Provincia l'approvazione delle domande presentate dai lavoratori a valere sul proprio catalogo.

Non potranno essere considerate ammissibili le domande relative a soggetti diversi dai destinatari di cui al precedente paragrafo 1c), né le domande riferite ad azioni formative non presenti nell'insieme dei cataloghi provinciali.

Qualora sia prevista la formazione di graduatorie per l'attribuzione dei Buoni di partecipazione di cui alla presente Direttiva, le Province stabiliscono con proprio atto, precedente all'apertura dei termini di presentazione, i criteri e le modalità di formazione delle graduatorie stesse.

Le Province, nei limiti delle disponibilità ad esse attribuite e nel rispetto delle condizioni previste dai propri Bandi nonché dalla presente Direttiva, assegnano i Buoni di partecipazione agli interventi formativi fino alla concorrenza dei posti indicati per ciascuno di essi sul catalogo dell'offerta formativa.

Al fine di consentire la contabilizzazione delle risorse utilizzate entro le scadenze previste per ciascuna fonte dai rispettivi Decreti/Deliberazioni di finanziamento, **i provvedimenti di attribuzione dei Buoni ed i relativi impegni di spesa devono essere approvati:**

- per i buoni finanziati a valere sulla **Legge 236/93, DD 40/Cont/V/2007 entro il 14/12/2011;**
DD.202/Cont/V/2010 entro il 17/2/2013;
- per i buoni finanziati a valere sulla **Legge 53/00, DI 110/Cont/V/2007 entro il 28/12/2010;**
DI 60/Cont/V/2010 entro il 23/9/2013;
- per i buoni finanziati a valere sul **POR FSE 00_06, entro il 31/5/2009;**

ovvero entro le successive scadenze derivanti dalle eventuali proroghe concesse dall'autorità competente.

- per i buoni finanziati a valere sul **POR FSE 07_13, fino all'entrata in vigore della nuova edizione della presente Direttiva,**

7b) Certificazione delle competenze acquisite

Qualora intendano richiedere la certificazione pubblica di qualifica/abilitazione/idoneità ovvero la certificazione delle competenze acquisite ai sensi della L.R. 63/95 gli operatori devono attenersi alle procedure previste dalla specifica normativa regionale.

In ogni caso l'operatore rilascia al termine dell'attività a ciascun partecipante, previa opportuna valutazione dell'apprendimento, un'attestazione di frequenza e profitto con il relativo allegato competenze.

7d) Controllo e rendicontazione

L'Agenzia formativa/R.T.I. titolare è responsabile della corretta esecuzione delle attività svolte nell'ambito del sistema di F.C.I e della regolarità di tutti gli atti di propria competenza ad esse connessi; gli operatori titolari ed i lavoratori partecipanti sono altresì responsabili, ciascuno per le proprie competenze, per le dichiarazioni rese in autocertificazione al momento della presentazione della domanda e per ogni altra certificazione resa nel corso di realizzazione delle attività formative cui sono interessati.

La gestione amministrativa e la rendicontazione di tutte le attività realizzate in applicazione della presente Direttiva nonché l'erogazione dei contributi ad esse relativi, sono regolati dalle norme comunitarie e dalle disposizioni emanate dalle Province e dalla Regione, per gli ambiti di rispettiva competenza, ed avvengono sulla base degli atti che regolano i rapporti tra le Province e le Agenzie formative/R.T.I. titolari delle azioni per le quali sono stati emessi i Voucher individuali; tali disposizioni sono oggetto di specifiche comunicazioni inviate dalla Provincia alle Agenzie formative/R.T.I. titolari ed ai lavoratori partecipanti.

Le Province emanano specifiche disposizioni inerenti i controlli e la rendicontazione delle operazioni finanziate, sulla base di quanto indicato nel documento "Manuale per i controlli finanziari, amministrativi e fisico - tecnici delle operazioni" e nel documento "Linee guida per la dichiarazione delle spese delle operazioni e per le richieste di rimborso" entrambi approvati dalla Regione Piemonte con Determinazione della Direzione Istruzione, Formazione Professionale e Lavoro n. 627 del 9/11/2011.

7e) Erogazione degli incentivi

E' **SOPPRESSO L'INTERO PARAGRAFO** in quanto riferito alla precedente formulazione dell' azione l.a.3.05

7h) Scadenza dell'autorizzazione

Negli avvisi pubblici per la costituzione o l'aggiornamento del catalogo dell'Offerta Formativa le Province precisano che salvo i casi di eventuale contenzioso in atto, per i quali si dovrà attendere il pronunciamento degli organi competenti, l'autorizzazione a realizzare interventi di cui alla presente Direttiva e l'atto di adesione che ne disciplina le modalità di gestione esauriscono i propri effetti con la conclusione delle attività

in esse previste e con la conseguente liquidazione delle spettanze dovute a titolo di saldo o con la restituzione degli indebiti ove se ne verificasse l'evenienza.

Per le attività oggetto di un'autorizzazione che abbia concluso i propri effetti, il soggetto autorizzato non potrà vantare alcun ulteriore diritto nei confronti dell'amministrazione titolare dell'intervento.

8a) Flussi informativi

Le Province costituiscono su base informatizzata l'elenco provinciale degli assegnatari del Buono di Partecipazione, aggiornato in relazione ai Buoni assegnati e recante i dati descritti sul prospetto posto in allegato "A".

Le Province forniscono tutte le informazioni ed i dati relativi alle azioni di cui alla presente Direttiva che saranno richiesti dalle autorità comunitarie, nazionali e regionali nell'ambito delle procedure di controllo previste dai rispettivi ruoli; collaborano altresì con l'Agenzia Piemonte Lavoro, oltre che per gli aspetti operativi connessi alla realizzazione delle azioni, nella verifica di impatto delle azioni stesse e di funzionamento generale del sistema. **In particolare assicurano la tempestiva trasmissione delle relazioni annuali recanti i dati necessari alla stesura dei rapporti che la Direzione I.F.P.L. deve inoltrare al Ministero del Lavoro e delle PP.SS.**